

Il rendiconto elettorale

1. Le fonti normative

1.1. La disciplina generale

Nei primi anni '90 nell'opinione pubblica italiana si è diffuso il convincimento che l'attività dei partiti politici e dei singoli candidati alle elezioni andasse controllata, allo scopo di evitare ricorrenti abusi: i fatti di cronaca ne hanno costituito e tuttora ne costituiscono il motivo immediato, in un crescendo di gravità e pericolosità, sino ai giorni nostri. Il Parlamento ha codificato nella legge 10 dicembre 1993, n.515 la «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»¹; in essa viene regolamentata la complessa materia da molteplici punti di vista: ai fini del presente lavoro ci interessano soltanto le norme che determinano vincoli di natura economica o finanziaria alla campagna elettorale di ciascun candidato.

Punto di partenza è l'art.7 che fissa «Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati»: il limite massimo di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato viene stabilito partendo da un primo valore, uguale per tutti, di ottanta milioni di lire; ad esso deve essere aggiunta una somma variabile in funzione dell'ampiezza del collegio elettorale. In particolare è prevista l'aggiunta di 100 lire per ogni cittadino residente nel collegio uninominale, ovvero, per i candidati nelle liste che concorrono al riparto dei seggi assegnati col sistema proporzionale, di 10 lire per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale.

Viene infine considerata l'ipotesi che un candidato concorra sia in un collegio uninominale, sia nelle liste per il riparto proporzionale dei seggi nella circoscrizione che comprende quel collegio: in tal caso, il limite sarà uguale al più elevato dei due importi calcolati nelle precedenti ipotesi.

L'art.7 sopracitato non fornisce una definizione di «spesa per la campagna elettorale» (che è invece presente nel successivo art.11) ma, al secondo comma, precisa che nel limite precedentemente fissato rientrano, oltre a quelle sostenute dal candidato, anche le spese per la propaganda elettorale direttamente a lui riferibile, ancorché sostenute non da lui, ma dal partito di appartenenza, o dalla lista, o dai gruppi di candidati. A questo punto, è possibile fare un'osservazione in merito all'uso delle parole «direttamente riferibile»: secondo il loro valore letterale si dovrebbe

¹ La legge 23 febbraio 1995 n. 43 ha esteso la disciplina alle elezioni regionali: in particolare l'art. 5 ha fissato in 60 milioni il limite base per le spese di propaganda elettorale, confermando nelle linee generali, la disciplina prevista per le elezioni alle Camere.

concludere che, trattandosi di spese sostenute da terzi per una propaganda riferibile *direttamente* ad un candidato, andrebbero sempre attribuite per intero al candidato stesso, mentre eventuali spese sostenute dal partito (dalle liste ecc..) per la propaganda *solo indirettamente* riferibile al candidato, non gli dovrebbero essere attribuite affatto. La norma, invece, conclude che tali spese sono «computabili» ai fini del limite, *eventualmente pro quota*: ciò è in aperto contrasto con l'ipotesi che esse siano state sostenute per una propaganda riferibile *direttamente al candidato*, e, per poter dare un senso logico all'intera costruzione, fa sorgere il dubbio che le spese *de qua* siano da ricercarsi anche fra quelle sostenute per propagande *solo indirettamente* riferibili al candidato, aprendo così un enorme varco all'incertezza: tutta la propaganda svolta da un partito, infatti, potrebbe *indirettamente* essere riferita a tutti i candidati, nessuno escluso!

1.2. La pubblicità dei contributi ricevuti e delle spese sostenute

L'entità delle spese sostenute deve essere resa di dominio pubblico attraverso le procedure descritte nell'art.7 e nei successivi, diversificate a seconda che riguardino singoli candidati oppure partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati (art.12): in questa sede prenderemo in *esame soltanto la prima categoria*.

Gli obblighi si estrinsecano in due serie di norme: le prime regolano le caratteristiche dei finanziamenti e dei contributi che il candidato può ricevere, le seconde introducono un documento atto al loro controllo, che viene chiamato «rendiconto». In primo luogo (art.1, terzo comma) si distingue il caso in cui il candidato intenda raccogliere fondi da terzi per la campagna elettorale, da quello in cui provveda esclusivamente con mezzi propri.

Nella prima ipotesi, viene introdotta la figura del *mandatario elettorale*: costui si sostituisce al candidato nella raccolta di fondi e provvede a «registrare tutte le operazioni di cui al comma 3» e quindi tutte le entrate relative alla raccolta di fondi, ma non le uscite. I contributi in denaro ricevuti dovranno obbligatoriamente essere versati su di un unico conto corrente bancario e, eventualmente, su di un unico conto corrente postale.

L'obbligo di presentare il *rendiconto* è contenuto nel sesto comma dell'art.7, che richiama una precedente normativa (la legge 5 luglio 1982 n.441) ed estende tale obbligo a tutti i candidati, sia eletti che non eletti. Tale legge s'intitola «Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti» e prevede all'art.2, primo comma, numero 3) che i membri del Senato e della Camera, entro tre mesi dalla proclamazione², sono te-

² Esistono due interpretazioni su tale termine: la prima intende per proclamazione quella effettuata dagli Uffici elettorali, la seconda invece fa riferimento alla data della prima riunione della

nuti a depositare presso l'ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, oltre a vari documenti, *una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica*. La dichiarazione deve riportare la formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*» (si ritiene che detta formula sia un elemento essenziale).

Nel caso in cui il candidato abbia ricevuto finanziamenti o contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, superiori a cinque milioni di lire (rivalutati nel tempo secondo gli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso) da parte di società³ deve allegare alla dichiarazione una apposita documentazione sottoscritta sia dal soggetto erogatore che dal candidato, che attesti l'avvenuta erogazione⁴. Viene poi precisato che le disposizioni non si applicano ai finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

L'art.7, sesto comma, sopra citato, introduce l'obbligo di *allegare* alla dichiarazione di cui sopra un *rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute*.

Viene specificato che in esso vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti, bancario ed eventualmente postale, utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

La pubblicità del rendiconto si perfeziona con la sua «trasmissione» ad un apposito Organo creato dall'art.13 della medesima legge 515/93: il Collegio regionale di garanzia elettorale⁵; presso i suoi uffici, entro centoventi giorni dalle elezioni, le

Camera di appartenenza. In quest'ultimo senso, si cfr. la Deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato n. 72/94 del 7 aprile 1994.

³ Diverse da quelle con partecipazioni di capitale pubblico superiore al 20 per cento, o di società controllate da queste ultime, in quanto esse non possono in alcun modo erogare tali finanziamenti o contributi (art. 7 legge 2 maggio 1974 n. 195).

⁴ Art. 4, terzo comma, legge 18 novembre 1981 n. 659, integrato dall'art. 7, quinto comma della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

⁵ Presso la Corte di Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della Corte di Appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nomi-

dichiarazioni ed i rendiconti presentati dai candidati sono liberamente consultabili da parte degli elettori. Compito del Collegio è quello di controllare le dichiarazioni e le documentazioni presentate e, qualora dall'esame emergano irregolarità, di contestarle agli interessati entro il termine di centottanta giorni dalla ricezione.

L'interessato ha facoltà di depositare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti. Nei casi d'inadempienza, sono previste sanzioni (art. 15 L. 515/93).

2. La contabilità elettorale ed il rendiconto

Secondo un'interpretazione letterale, la normativa non prevede espressamente l'obbligo di tenuta di una *contabilità*, nel senso di *insieme di scritture* (sistematiche o non sistematiche), ma quello di raccogliere una serie di documenti.

Infatti, l'art.7, 4° comma, della più volte citata legge 515/93 impone al mandatario *l'obbligo di registrare* tutte le operazioni di cui al comma 3 (raccolta di fondi), *avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente* bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Si può sostenere, quindi, che l'obbligo minimo previsto dalla legge riguardi semplicemente l'utilizzo di un conto corrente bancario eventualmente integrato da uno postale, sul quale l'azienda di credito (o la posta) operi le registrazioni relative alle operazioni di raccolta di fondi.

Secondo questa interpretazione, la disposizione «il mandatario è tenuto a registrare le operazioni...» deve essere letta come «*il mandatario è tenuto ad utilizzare un conto corrente sul quale verranno registrate (non da lui, ovviamente) le operazioni...*».

Nessuna disposizione è prevista per la rilevazione delle spese, che pertanto potranno essere indicate anche soltanto nel rendiconto, come meglio vedremo in seguito. Il candidato, che provvede direttamente alla gestione delle spese (mentre come abbiamo visto, al mandatario spetta quella delle entrate), non è titolare dei conti correnti sopra indicati (intestati al mandatario) e quindi non potrà operare direttamente su di essi. Evidentemente, il mandatario provvede a prelevare dal conto corrente gli importi necessari per la campagna elettorale e li consegnerà al candidato, il quale spenderà direttamente le somme. Una diversa fattispecie è rappresentata da quei candidati che non fanno ricorso alla «raccolta di fondi», ma finanziano direttamente la propria campagna elettorale: per essi *non esiste la figura del mandatario* e neppure l'obbligo della tenuta di conti correnti.

nati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

Possiamo concludere, quindi, che non esiste alcun obbligo di tenuta di una qualsiasi «contabilità elettorale», né come insieme di scritture cronologiche, né come sistema di conti: è obbligatoria, però, la presentazione di un «rendiconto» relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Si ritiene tuttavia che una contabilità, sia pur di tipo rudimentale, risulti indispensabile per formulare il rendiconto.

3. La natura e la struttura del rendiconto

3.1. Caratteristiche generali

Ci si può domandare se il rendiconto è qualificabile come «bilancio»: in prima approssimazione, occorre verificare se viene rispettata l'etimologia della parola, ovvero se sia ipotizzabile una «quadratura», attraverso il calcolo di un saldo a pareggio tra il flusso delle spese e quello delle entrate. In caso di risposta affermativa, occorrerà poi indagare quale sia la natura contabile di tale saldo. A questo scopo occorre preliminarmente analizzare le caratteristiche dei singoli elementi che compongono il documento.

3.2. Contributi e servizi ricevuti

Questa categoria è composta di voci fra di loro assai eterogenee. In particolare, secondo quanto disposto dall'art.7, 6° comma, comprende:

- a) contributi in denaro, provenienti da persone fisiche, di importo non superiore a 10 milioni di lire;
- b) contributi in denaro, provenienti da persone fisiche, di importo superiore a 10 milioni di lire;
- c) contributi in denaro, di qualsiasi importo, provenienti da soggetti diversi dalle persone fisiche;
- d) contributi in servizi, provenienti da persone fisiche, stimabili di valore non superiore a 10 milioni di lire;
- e) contributi in servizi, provenienti da persone fisiche, stimabili di valore superiore a 10 milioni di lire;
- f) contributi in servizi provenienti da soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le voci B, C, E ed F vanno analiticamente indicate nel rendiconto, mentre le altre possono essere riportate in modo indistinto.

Sulla sopraesposta classificazione si possono formulare alcune considerazioni: in primo luogo, non viene preso in espreso esame dall'art.7 il caso in cui il contributo consista in una «donazione di beni», ma a farlo comunque rientrare fra gli elementi da indicare provvede l'art.4, 3° comma della legge 18 novembre 1981 n.659, più volte richiamata dalla 515/93, che usa un'espressione omnicomprensiva

per indicare i finanziamenti o contributi erogati («sotto qualsiasi forma») e pertanto ci costringe ad includere un'ulteriore categoria di contributi in natura, relativa alle eventuali cessioni gratuite di beni. In secondo luogo, proprio per l'estrema ampiezza della previsione normativa, devono essere inclusi anche elementi di valore unitario trascurabile, che, pur non indicati in modo analitico, devono concorrere a formare l'importo complessivo delle entrate. In terzo luogo, nulla dice la legge in merito ai criteri di valutazione dei contributi in natura: è questa una carenza che rende pressoché incontrollabili tali voci da parte del Collegio di garanzia, né possono sopperire, in via analogica, le disposizioni esistenti in altre normative, data l'assoluta peculiarità della materia trattata dalla legge 515/93, né esistono, nella maggioranza dei casi, riferimenti «pratici» o convenzionali. Si pensi, ad esempio, alla collaborazione gratuitamente prestata al candidato, da parte di amici, parenti o simpatizzanti, per lo svolgimento delle mansioni necessarie alla campagna elettorale: anche se fosse possibile quantificare le ore svolte, quale tasso di compenso orario si dovrebbe assumere? E come potrebbe il Collegio di garanzia controllare l'esattezza, od anche soltanto la *ragionevolezza* degli importi indicati? Un'ultima considerazione riguarda il generico riferimento a contributi e servizi ricevuti da *soggetti diversi dalle persone fisiche*. Ci si domanda: fra di essi sono compresi anche i *partiti di appartenenza, le liste ed i gruppi di candidati?*

La risposta potrebbe avere una certa importanza circa la struttura ed il contenuto del rendiconto: tali soggetti, infatti, sono presi in considerazione dal 2° comma dell'art.7 quando indica, come già visto in precedenza, che *le spese* sostenute da essi per la propaganda elettorale riferibile al candidato sono «comutate» fra quelle che rientrano nei limiti fissati: tali spese non possono essere altro che quelle analizzate nella loro tipologia, dal successivo articolo 11⁶. Nel considerare fra le entrate i contributi ricevuti «sotto qualsiasi forma» dai partiti di appartenenza, lista, ecc., occorrerà includere, oltre alle spese sostenute già presenti fra le uscite, anche eventuali altri servizi prestati, non compresi nell'elenco tassativo dell'art.11, 1° comma. Se questa è l'interpretazione esatta, risulta esclusa a priori ogni possibilità di «quadratura» del rendiconto.

⁶ Cfr. paragrafo successivo.

3.3. Le spese elettorali

Il concetto di «spese» adottato dalla legge riguarda quelle relative:

- a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

A questo punto il legislatore introduce una sorta di «costi figurativi standardizzati» presumendo (senza possibilità di prova contraria) che le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli «oneri passivi» (sic!)⁷ siano pari al 30 per cento delle spese «ammissibili e documentabili»⁸. Da questa disposizione di legge discendono notevoli conseguenze contabili: anzitutto il candidato che ha effettivamente sostenuto spese inerenti ai locali per le sedi elettorali, a viaggi, ecc. *non deve rilevarli, né indicarli nel rendiconto*: in quest'ultimo, fra le uscite, dopo aver calcolato l'ammontare delle altre spese effettive, deve indicare il valore figurativo (30% delle prime) previsto dalla legge.

4. Il contenuto del rendiconto

A questo punto possiamo tentare di rispondere alla domanda circa la natura del rendiconto elettorale, analizzando il suo contenuto. Come abbiamo visto, il documento è diviso in due parti (non esistono indicazioni sulla sua struttura formale); la prima contiene i *contributi e servizi ricevuti*, la seconda le *spese sostenute*.

Così definito, a prima vista, potrebbe sembrare un normale riepilogo di entrate ed uscite numerarie, il cui saldo abbia la natura ed il significato di «residuo» attivo (o eventualmente passivo). Ma così non è: abbiamo visto precedentemente alcuni dei motivi per i quali le due «parti» non sono assolutamente fra di loro comparabili e quindi la loro differenza costituisce un importo privo di qualsiasi significato contabile. Vediamone ora unitariamente le cause principali.

⁷ Trattasi evidentemente di un refuso tipografico sulla Gazzetta Ufficiale.

⁸ Non è chiara la finalità dell'uso di questi due aggettivi.

- 1) Fra le entrate manca l'indicazione dei mezzi provenienti direttamente dal candidato, per i quali, come abbiamo visto, non esiste alcun obbligo di comunicazione.
- 2) Vengono considerati contributi ricevuti anche quelli in natura sotto qualsiasi forma: tali importi vanno inseriti fra le «entrate», ad un valore che si deve ritenere «discrezionale», non esistendo alcun parametro di legge; essi saranno inseriti anche fra le uscite soltanto se rientranti fra quelle previste nell'elenco di cui all'art.11, 1° comma.
- 3) Fra le spese, oltre a quelle, effettivamente sostenute, indicate nel primo comma del detto articolo, vi sono, come precedentemente illustrato, quelle figurative.

Risulta evidente l'estrema eterogeneità delle voci contenute nel rendiconto, che non consente di eseguire, fra di esse, alcuna somma algebrica significativa. Ogni confronto risulta improprio: non è possibile, ad esempio calcolare il saldo tra le entrate e le uscite (entrambe in denaro) effettive, in quanto le seconde in tutto o in parte possono essere direttamente finanziate con denaro del candidato, che, come più volte specificato, può non risultare nel rendiconto. Non è possibile confrontare il valore dei contributi in natura ricevuti con le corrispondenti voci di spesa, per vari motivi, primo fra tutti il diverso metodo di individuazione: si considerano contributi ricevuti tutti i beni ed i servizi comunque ed in qualsiasi modo ricevuti, mentre potrebbero rientrare nel concetto di «spesa» solo i «consumi» di tali beni e servizi indicati nel primo comma dell'art.7, con espressa esclusione di tutti gli altri.

A maggior ragione si deve escludere la possibilità di eseguire i suddetti confronti, se si dà alla parola «spesa» un significato meno improprio e quindi non si considerano fra le uscite gli impieghi di beni e servizi ricevuti gratuitamente da soggetti diversi da quelli indicati all'art.7 secondo comma (partiti di appartenenza, liste o gruppi di candidati), beni e servizi che invece figurano in ogni caso fra le entrate. In altre parole, se un candidato riceve un servizio gratuito da un soggetto esterno al partito, alla lista o al gruppo di appartenenza, tale servizio deve figurare fra le entrate, e non fra le uscite, perché non si tratta di «spesa».

Un caso a parte è rappresentato dai rapporti fra il candidato ed il proprio partito di appartenenza, la propria lista, o il gruppo di candidati: se tali soggetti si considerano fra quelli, diversi dalle persone fisiche, i cui contributi vanno indicati fra le entrate (e l'interpretazione letterale della norma non sembra consentire alternative), occorre inserire fra le entrate il valore stimato di tutti i servizi, comunque erogati a favore del candidato, anche quelli istituzionali, con tutte le difficoltà di una simile valutazione.

Fra le spese, invece, vanno indicate soltanto quelle di cui all'art.11, primo comma, effettivamente sostenute dal partito o lista o gruppo a favore del candidato, più eventualmente una quota di quelle sostenute per più candidati.

5. Non esiste un «risultato» del rendiconto

Dalle considerazioni svolte deriva che non si può riconoscere al rendiconto nessun tipo di risultato «a pareggio» e, pertanto, non si può attribuire ad esso la qualifica di *bilancio*, almeno nel significato etimologico del termine.

In particolare, il rendiconto, nelle sue componenti obbligatorie, non è in grado di segnalare un dato di una certa importanza, che non è stato affatto preso in considerazione dall'intera normativa. Intendiamo riferirci al caso in cui le spese effettivamente sostenute dal candidato risultino inferiori ai contributi in denaro ricevuti, ovvero a quello in cui, alla fine della campagna elettorale, risultino ancora disponibili, in tutto o in parte, beni che hanno formato oggetto di contributi in natura. Nulla dice la legge in proposito e quindi si può sostenere che tali «residui attivi» restino definitivamente acquisiti al patrimonio del candidato⁹. A questo proposito è interessante notare come il legislatore, nel fissare rigidi limiti alle «spese del candidato», abbia del tutto trascurato di prevederne altri per i contributi ed i finanziamenti che il candidato può ricevere, salvo il limite unitario, fissato in 10 milioni per i contributi provenienti da persone fisiche ed in 20 milioni per quelli degli altri soggetti¹⁰. Si può quindi ipotizzare il caso di un candidato che, avendo ricevuto ingenti contributi (tutti di basso valore unitario), ben al di sopra dei limiti di spesa, si trovi alla fine della campagna elettorale con una notevole parte di essi non impiegata e per la quale non è prevista alcuna particolare destinazione.

⁹ Incuriosisce in tale ipotesi l'eventuale trattamento tributario applicabile a questa forma di «arricchimento...».

¹⁰ Non sembra sostenibile l'interpretazione che riconosce in via analogica un limite alle entrate pari a quello delle uscite: a parte l'assoluta mancanza di ciò nella legge, quanto abbiamo dimostrato circa l'enorme differenza fra l'individuazione e la quantificazione delle *spese* rispetto alla determinazione dei *finanziamenti e contributi ricevuti*, rende impensabile la suddetta estensione analogica.

6. Il rendiconto è soltanto un allegato

Come abbiamo visto il *rendiconto* è soltanto uno degli allegati al documento principale costituito dalla dichiarazione di cui all'art.2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n.441. Gli altri allegati previsti sono:

- le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti da società diverse da quelle con capitale pubblico; tali dichiarazioni devono essere sottoscritte sia dal soggetto erogante, che dal candidato;
- gli estratti dei conti correnti intrattenuti.

La dichiarazione deve riguardare le spese sostenute, le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il candidato fa parte.

Come si evince chiaramente, la dichiarazione ed il rendiconto sono documenti diversi che, però, in parte concernono le medesime informazioni.

In particolare, nella dichiarazione vanno riepilogate tutte le spese effettivamente sostenute dal candidato, divise in due categorie, a seconda che risultino pagate in contanti ovvero che, alla data di formulazione della dichiarazione, risultino ancora «a debito». Ci si domanda se fra di esse devono essere comprese anche quelle escluse dal rendiconto in quanto facenti parte dei costi figurativi di cui al secondo comma dell'art.11.

Il quesito non è semplice, ma la sua soluzione potrebbe essere importante in tema di controllo della regolarità delle dichiarazioni¹¹: il tenore letterale della norma, che risale al 1982, non lascerebbe alcun dubbio sull'obbligo del loro inserimento, mentre la legge del 1993, come abbiamo visto, lo esclude.

7. Un esempio.

A scopo esemplificativo, riportiamo la dichiarazione ed il rendiconto che potrebbe presentare un candidato eletto¹² che si trovasse nella condizione di aver ricevuto contributi di varia entità in denaro ed in natura, sia da persone fisiche che da altri soggetti; di aver usufruito dei servizi logistici del partito di appartenenza, di aver sostenuto varie spese di propaganda fra quelle indicate dalla legge e di avere provveduto personalmente per la parte di spese non coperte dai contributi ricevuti.

¹¹ Art. 15 comma 11 L. 515/93.

¹² I non eletti devono inviare la dichiarazione soltanto al Collegio di garanzia e non alla Presidenza della Camera.

Dichiarazione di cui all'art.2, primo comma, numero 3 della legge 5 luglio 1982, n.441.

ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA.

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

presso la Corte Appello di.....

Io sottoscritto.....

Nato a *il*

e residente.....

candidato a

Dichiaro :

- - *che le spese sostenute per la propaganda elettorale ammontano complessivamente a lire*
- - *che le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ammontano complessivamente a lire*

Allego :

- a) copia di n. .. dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 658;
- b) rendiconto di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
- c) estratti del conto corrente bancario e del conto corrente postale.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero

..... li

Il candidato

Allegato alla dichiarazione di cui all'art.2, primo comma, numero 3 della legge 5 luglio 1982, n.441

AL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE
 PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI

RENDICONTO

dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute (art. 7 e.6 Legge 10-12-1993 n. 515).

CANDIDATO.....

Collegio (uninomiale)	n. * L. 100	= L.
Circoscrizione (proporzionale)	n. * L. 10	= L.
		+ <u>L. 80.000.000</u>
Limite massimo di spesa		<u>.....</u>

ENTRATE

Mandatario

c/c bancario

c/c postale

A) Contributi

A1) di persone fisiche fino a 10 milioni cadauno

 oltre 10 milioni cadauno come da elenco allegato

A2) di soggetti diversi come da elenco allegato

Totale contributi

B) Servizi

B1) di persone fisiche fino a 10 milioni cadauno

 oltre 10 milioni cadauno come da elenco allegato

B2) di soggetti diversi come da elenco allegato

Totale servizi

Totale dei contributi e servizi ricevuti

SPESE

sostenute direttamente, relative:

C1) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

C2) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

C3) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

C4) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali

C5) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale

NON sostenute direttamente, ma dal partito, dalla lista, da gruppi, per la quota riferibile al candidato (art. 7 C.2L.515/ 93) relative:

D1) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

D2) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

D3) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

D4) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

D5) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale

E) Percentuale fissa 30 per cento

Totale delle spese

Elenco contributi da persone fisiche superiori a L. 10.000.000.

.....
.....

Elenco contributi da soggetti diversi dalle persone fisiche

.....
.....

.....li.....

Il candidato

.....

Il mandatario per la veridicità dell'ammontare delle entrate

8. Annotazioni conclusive

Dall'esame dei prospetti presentati si può notare quanto segue:

- In essi non è indicata come entrata la messa a disposizione di somme da parte del candidato stesso, perché tale indicazione non è richiesta dalla norma e perché una sua immissione renderebbe meno significativo il totale delle entrate, che deve indicare l'entità dei contributi e dei servizi ricevuti (ovviamente da terzi).
- Le spese sono classificate secondo una doppia chiave; le singole categorie sono quelle previste dal primo comma dell'art.11, ulteriormente suddivise in due diverse classi, a seconda che siano state sostenute direttamente dal candidato ovvero dal partito di appartenenza, dalle liste o da gruppi di candidati (art. 7 secondo comma).
- Potrebbe essere utile inserire fra le note del rendiconto la seguente dimostrazione dell'importo delle obbligazioni assunte indicate nella dichiarazione ex art. 2 legge 441/82.

Totale dei costi sostenuti direttamente dal candidato	L.....
Pagamenti effettuati a tutto il	L.....
Residuo da pagare	L.....

Come abbiamo precedentemente accennato, occorre in questo caso specificare se nel totale dei costi sostenuti sono compresi o meno quelli non indicati in rendiconto perché rientranti nel forfait del 30%.

A nostro avviso è opportuno che siano compresi, perché, per la parte eventualmente non pagata alla data della presentazione della dichiarazione, dovrebbero essere contenuti nella voce «obbligazioni assunte».

Nella voce di entrate B2 dovrebbero essere compresi gli importi indicati nelle varie voci di spesa D più il valore dei vari servizi di qualsiasi tipo erogati direttamente od indirettamente al candidato da soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi compresi il partito o il gruppo o la lista.

È auspicabile che il Legislatore apporti almeno qualche leggero ritocco al testo della legge, allo scopo di renderlo di più facile comprensione; sarebbe opportuno soprattutto eliminare le incertezze sul contenuto del rendiconto ed introdurre delle indicazioni sui possibili criteri di valutazione dei contributi in natura. Potrebbe essere di estrema utilità la formulazione ufficiale di un prospetto di riferimento, che indichi il contenuto minimo obbligatorio. Sarebbe infine necessario chiarire la destinazione degli eventuali «residui attivi» della campagna elettorale.